

**Dispositivo**

- 1) Omettendo di comunicare i programmi e le bozze di piano richiesti dall'art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del detto art. 11, letto in combinato disposto con l'art. 54 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.
- 2) La Repubblica di Malta è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 56 del 10.3.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 dicembre 2007**  
**— Commissione delle Comunità europee/Ferriere Nord SpA**

(Causa C-516/06 P) (<sup>1</sup>)

**(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Decisione della Commissione — Ammenda — Esecuzione — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Prescrizione — Atto che arreca pregiudizio — Irricevibilità)**

(2008/C 22/24)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e F. Amato, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* Ferriere Nord SpA (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 27 settembre 2006, causa T-153/04, Ferriere Nord SpA/Commissione, recante annullamento delle decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-153/04, Ferriere Nord/Commissione, è annullata.
- 2) Il ricorso di annullamento della Ferriere Nord SpA avverso le decisioni della Commissione delle Comunità europee, comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA con decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata), è irricevibile.
- 3) La Ferriere Nord SpA è condannata alle spese relative ai due gradi di giudizio.

(<sup>1</sup>) GU C 42 del 24.2.2007.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 novembre 2007**  
**— Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-6/07) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/74/CE — Protezione dei lavoratori — Insolvenza del datore di lavoro)**

(2008/C 22/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e R. Vidal Puig, agenti)

*Convenuto:* Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 270, pag. 10)

**Dispositivo**

1) *Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.*

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 56 del 10.3.2007.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-34/07) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2003/109/CE — Cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)*

(2008/C 22/26)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande, agente)

*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

**Oggetto**

Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata adozione entro il termine prescritto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44)

**Dispositivo**

1) *Non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva.*

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 69 del 24.3.2007.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-57/07) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/86/CE — Diritto al ricongiungimento familiare — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)*

(2008/C 22/27)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande, agente)

*Convenuto:* Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12)

**Dispositivo**

1) *Avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.*

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 95 del 28.4.2007.